



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 44

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 28 settembre 2006

I N D I C E**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	Pag.	8
6 ^a - Finanze e tesoro	»	18
7 ^a - Istruzione	»	23
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	28
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	34

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 4 ^a (Difesa)	Pag.	5
--	------	---

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	Pag.	3
--	------	---

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana-Partito repubblicano italiano-Indipendenti-Movimento per l'Autonomia: DC-PRI-IND-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; L'Ulivo: Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto Italiani nel mondo: Misto-Inm; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 28 settembre 2006

15ª Seduta

Presidenza del Presidente
NANIA

La seduta inizia alle ore 8,50.

VERIFICA DEI POTERI

Regione Piemonte

Prosegue la discussione sulla relazione del senatore Manzione.

Il senatore PASTORE ritiene preferibile non assumere determinazioni definitive prima dello svolgimento delle altre relazioni su regioni in cui si è posta la medesimo *quaestio juris*; la presa d'atto delle conclusioni del relatore, in via subordinata, potrebbe riferirsi alla sola ammissione delle parti per produzioni documentali, rinviando l'operatività del Comitato inquirente a quando sarà possibile l'allineamento cronologico di tutte le relazioni.

Il senatore Antonio BOCCIA ritiene che, se accolti i suoi suggerimenti avanzati ieri al relatore, il Comitato inquirente potrebbe fare da apripista per tutte le altre relazioni interessate dalla questione del 3 per cento; ciò purché resti fermo l'impegno ad assumere decisioni definitive in modo unitario, omogeneo e cronologicamente contestuale, il che potrebbe avvenire avviando la procedura di cui all'art. 10 comma 3 del Regolamento di verifica, con l'intesa che ciò non pregiudichi l'allineamento tra tutte le decisioni.

Il senatore BERSELLI invita il relatore a considerare la sua richiesta di non dar corso alle audizioni prospettate, la cui utilità è dubbia non potendo i docenti universitari che già si sono pronunciati sulla materia offrire elementi nuovi nel corso dei lavori. Gli adempimenti di cui al comma 2

dell'art. 10 del Regolamento di verifica possono aver luogo, ma laddove il relatore insistesse per le audizioni l'avviso dell'oratore sarebbe contrario.

Il senatore ZUCCHERINI ribadisce la necessità di decisioni omogenee per ricorsi sostanzialmente identici: attività pleonastiche come quelle proposte dal relatore non arricchirebbero la discussione, che dovrebbe essere svolta unitariamente alle altre Regioni per evitare il rischio di decisioni divergenti.

Il relatore MANZIONE replica agli intervenuti affermando che l'esigenza di approfondimento da lui esposta può essere soddisfatta, a termini di Regolamento, solo seguendo un percorso endoprocedimentale rappresentato dalla costituzione del Comitato inquirente. Accoglie le proposte avanzate dal senatore Boccia in ordine alla composizione del Comitato (coincidente con la Giunta) ed alla scadenza temporale dei suoi lavori (non più una data fissa, ma una durata che consenta di addivenire al sostanziale allineamento con l'esame delle altre Regioni che hanno la medesima problematica, enumerate dalla Presidenza nella seduta di ieri); non può però accedere alla richiesta di rinunciare alle audizioni, che rispondono all'esigenza di approfondimento sui limiti giuridici dell'interpretazione data dai ricorrenti.

Il presidente NANIA prende atto delle modifiche al dispositivo della relazione per il Piemonte testè apportate, in sede di replica, dichiarando che se non si riscontra l'unanimità nella presente seduta procederà alla sua votazione in una seduta della settimana prossima.

Dopo interventi dei senatori ZUCCHERINI, LUSI, BERSELLI, LEGNINI, BOCCIA Antonio, RIPAMONTI, IZZO e del relatore MANZIONE, il seguito dell'esame è rinviato alla seduta che avrà luogo mercoledì 4 ottobre 2006, alle ore 8,30.

La seduta termina alle ore 9,30.

COMMISSIONI 1^a e 4^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

4^a (Difesa)

Giovedì 28 settembre 2006

3^a Seduta

Presidenza del Presidente della 1^a Commissione
BIANCO

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Casula.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(142) MANTOVANO ed altri. – *Disposizioni particolari relative al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate e delega al Governo per il riordino dei ruoli del medesimo personale*

(430) SAPORITO ed altri. – *Disposizioni relative al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate e delega al Governo per il riordino dei ruoli del medesimo personale*

– e petizione n. 100 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 settembre.

Il sottosegretario CASULA, premesso che i disegni di legge ripropongono il testo del provvedimento approvato dalla Camera dei deputati nel gennaio del 2006, il cui *iter* non si è concluso a causa del termine della legislatura, rileva che essi rappresentano un compromesso tra posizioni estremamente diversificate, in relazione alle strutture e alle categorie di personale alle quali si riferiscono. Pur affermando che, in linea di principio, il Governo concorda sulla necessità di pervenire ad un riordino delle carriere, segnala tuttavia l'insufficienza dei fondi destinati alla copertura finanziaria dei disegni di legge, essendo stata una parte di essi già utiliz-

zata per la copertura di altro provvedimento. Al riguardo occorrerà comunque una nuova relazione tecnica.

Il senatore DE GREGORIO (*Misto-Inm*), presidente della 4^a Commissione, segnala la necessità di pervenire prioritariamente alla esatta definizione degli stanziamenti allo stato disponibili ai fini della copertura del progetto di riordino, onde valutare quali siano gli interventi normativi compatibili.

Il presidente BIANCO propone di acquisire ulteriori informazioni, con particolare riguardo alla copertura finanziaria del provvedimento in esame, demandando agli Uffici di Presidenza riuniti il compito di definire un calendario per il seguito dei lavori e per eventuali audizioni.

Il senatore SAPORITO (*AN*), relatore per la Commissione affari costituzionali, osserva che se dall'ambito di applicazione della legge venissero escluse le fasce direttive e dirigenziali, le risorse sarebbero sufficienti per gli obiettivi che ripropone il disegno di legge. È, pertanto, possibile e doveroso concludere tempestivamente l'*iter* d'esame, portando a compimento il progetto di riordino.

Il senatore MANTOVANO (*AN*) ricorda che la relazione tecnica presentata dal Governo all'inizio del 2006 in occasione dell'esame del disegno di legge che fu approvato dalla Camera dei deputati nella scorsa legislatura, formulava riserve sulla copertura finanziaria solo per quanto riguarda il meccanismo di rinvio della parte economica relativa a ufficiali e dirigenti. Si sorprende dunque che quella certificazione sia revocata in dubbio in questa nuova fase, con l'argomento che una parte delle risorse sarebbe stata destinata ad altro provvedimento.

Essendo contrario all'ipotesi di rinvio dell'esame prospettata dal rappresentante del Governo, propone che si richieda al Governo una relazione tecnica aggiornata, nonché l'esplicitazione delle reali intenzioni sul progetto di riordino di cui al disegno di legge in esame. In proposito, chiede che sia acquisito anche il parere del rappresentante del Ministero dell'interno.

Il senatore RAMPONI (*AN*) sottolinea la necessità di dare al Governo un tempo ragionevolmente contenuto per approfondire la questione, acquisendo i rispettivi orientamenti dei Ministeri dell'interno e di quello della difesa, ciascuno per la propria parte di competenza. Ricorda quindi che gli stanziamenti di cui si tratta furono messi a disposizione successivamente all'attentato alle truppe italiane di stanza a Nassirya, anche come dimostrazione di sostegno e di attenzione nei confronti delle Forze armate e delle Forze di polizia. Pur se una parte di quegli stanziamenti sono stati utilizzati per la copertura finanziaria del cosiddetto riallineamento delle Forze di polizia, disposto con la legge n. 263 del 2004, le somme residue sono ancora disponibili. Propone pertanto che, dopo aver acquisito gli

orientamenti dei due Dicasteri interessati, si proceda alle audizioni dei rappresentanti delle categorie, per proseguire quindi l'esame congiunto dei provvedimenti.

Il presidente BIANCO sottolinea la necessità di fornire risposte serie, tempestive e non demagogiche sul progetto di riordino dei ruoli del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. Ritiene dunque opportuno acquisire ogni utile elemento di valutazione, in particolare sotto il profilo della copertura finanziaria, invitando il Governo a presentare entro un breve termine la relazione tecnica. Dopo aver acquisito anche il parere del Dicastero dell'interno, le Commissioni riunite potranno concordare in sede di Uffici di presidenza riuniti i tempi per il seguito dell'esame, nonché il calendario delle audizioni.

Le Commissioni riunite convengono, infine, di richiedere la relazione tecnica di cui all'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, sollecitando il Governo anche a definire in modo univoco il proprio orientamento sull'approvazione tempestiva dei disegni di legge.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,30.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 28 settembre 2006

31^a Seduta*Presidenza del Presidente***BIANCO**

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari regionali e le autonomie locali Colonnella.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLE DICHIARAZIONI PROGRAMMATICHE DEL MINISTRO PER LE RIFORME E LE INNOVAZIONI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Il senatore VIZZINI (FI) osserva che, in base alle più recenti informazioni sui contenuti del disegno di legge finanziaria per il 2007, sarebbero smentite alcune dichiarazioni circa le intenzioni del Governo rese dal ministro Nicolais nelle comunicazioni rese alla Commissione il 4 luglio 2006, segnatamente a proposito del destino del Formez. Tale comportamento, se confermato, sarebbe gravemente contraddittorio e, a suo avviso, dovrebbe essere censurato dal Parlamento.

Il presidente BIANCO assicura che chiederà al ministro Nicolais di riferire tempestivamente eventuali elementi di novità rispetto alle comunicazioni svolte davanti alla Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(762-B) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Boato; Lumia; Forgione ed altri; Angela Napoli; Lucchese ed altri; modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 settembre.

Non essendovi altre richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale, informando la Commissione che sono stati presentati due emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto, che si intendono illustrati.

Il relatore CALVI (*Ulivo*), a seguito del dibattito svolto in Commissione, ritiene che si possa convenire sull'opportunità di correggere la formulazione dell'articolo 1, comma 2, che potrebbe determinare dubbi interpretativi in una materia di grande rilievo critico, anche sotto il profilo costituzionale. Per quanto riguarda invece l'emendamento 4.1, che propone di limitare il potere dell'autorità giudiziaria di ritardare la trasmissione di atti e documenti richiesti, osserva che dal 1988 in poi tutte le leggi istitutive della Commissione parlamentare sul fenomeno criminale della mafia hanno compreso una formulazione pressoché identica a quella prescelta dalla Camera dei deputati nella sua ultima lettura, che prevede che l'autorità giudiziaria per ragioni di natura istruttoria possa motivatamente rigettare la richiesta della Commissione e che quando tali ragioni vengono meno provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Inoltre risulta che non si è mai verificato il caso di un atto di diniego, se si eccettua la resistenza opposta a una richiesta della Commissione nella scorsa legislatura che però fu risolta dopo l'insistenza dell'organo parlamentare. In proposito, sottolinea che la giurisprudenza e la dottrina convergono sulla tesi secondo la quale la Commissione avrebbe comunque il potere di ottenere gli atti e i documenti richiesti, in quanto procede con gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria.

Sarebbe, inoltre, inopportuno, a suo avviso, insistere nella riproposizione del testo dell'articolo 4 a suo tempo approvato dal Senato, poiché potrebbero innescarsi dissidi e fenomeni di competizione con l'altro ramo del Parlamento su un aspetto da considerare tutto sommato marginale.

Il senatore PASTORE (*FI*) ringrazia il relatore per avere attentamente valutato le proposte avanzate dalla sua parte politica ed esprime soddisfazione per la disponibilità a modificare il tenore dell'articolo 1, comma 2, in modo da fugare possibili dubbi interpretativi. Prende atto delle valutazioni fornite circa l'efficacia della norma di cui all'articolo 4, comma 4, e ritiene dunque che la Commissione possa convenire sul mantenimento del testo approvato dalla Camera dei deputati, riguardo a tale disposizione.

Il senatore VIZZINI (*FI*) giudica positivamente il parere espresso dal relatore sugli emendamenti in esame ed esprime soddisfazione per l'accoglimento dell'emendamento 1.1, che oltre a risolvere eventuali dubbi interpretativi, propone una formulazione più corretta anche dal punto di vista della qualità legislativa.

Condivide, inoltre, l'opportunità di ricercare un rapporto di collaborazione con l'altro ramo del Parlamento evitando di dare luogo a inutili conflitti su profili marginali del disegno di legge.

Auspica, infine, che il Parlamento giunga finalmente all'approvazione del disegno di legge per testimoniare la costante attenzione a quanto accade nei territori afflitti da quei fenomeni criminali.

Il presidente BIANCO, in considerazione del consenso che sembra delinearsi in seno alla Commissione, si riserva di acquisire la disponibilità dei Gruppi parlamentari sulla richiesta che il disegno di legge in titolo sia discusso dalla Commissione in sede deliberante.

I senatori SARO (*DC-PRI-IND-MPA*), PASTORE (*FI*) e COLLINO (*AN*), a nome dei rispettivi Gruppi, aderiscono alla prospettazione del Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(772) Delega al Governo per il riordino dei servizi pubblici locali

(Esame e rinvio)

Il presidente BIANCO informa che il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali Linda Lanzillotta aveva preannunciato la partecipazione alla seduta odierna per seguire l'esame del disegno di legge n. 772. Tuttavia, poiché impegnata in una riunione interministeriale, ha successivamente rappresentato l'impossibilità di intervenire.

Il relatore SINISI (*Ulivo*) ringrazia il ministro Linda Lanzillotta per l'interesse manifestato all'esame del disegno di legge in titolo.

Ricorda che la legge n. 142 del 1990, seguita da altre legislazioni specifiche di settore, ha rimosso gli impedimenti allo sviluppo dei servizi pubblici locali che derivavano dalla previgente normativa. Già verso la fine degli anni '90 si avvertiva l'esigenza di una legislazione coerente e unitaria sui servizi pubblici locali, intesi come produzione di beni e attività volte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

Successivamente, nel 1999, un disegno di legge (Atto Senato n. 4014) volto a regolamentare la materia e ispirato a principi di liberalizzazione, regolamentazione e industrializzazione, fu discusso ma non fu approvato per tempo dalla due Camere e l'iniziativa riprese in altra forma nella XIV legislatura con l'approvazione dell'articolo 35 della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria per il 2002), con cui si riproponeva il principio della separazione della proprietà e della gestione delle reti rispetto a quella dei servizi, ma non si operava per il superamento dei regimi monopolistici e l'apertura alla concorrenza nel mercato. Restava confermato il sistema delle gare a evidenza pubblica per la gestione dei servizi e si disciplinava in modo assai articolato il regime transitorio. A seguito di una procedura di infrazione comunitaria e dell'iniziativa di alcune Regioni di-

nanzi alla Corte costituzionale, veniva quindi dato un nuovo assetto normativo alla materia (articolo 113 del testo unico sugli enti locali).

Sottolinea che il principale aspetto controverso di tale disciplina consiste nella principale rilevanza degli affidamenti *in house* a soggetti di scopo e capitale pubblici controllati dall'ente e degli affidamenti a società miste, in cui il *partner* privato sia individuato con procedimenti di evidenza pubblica; l'affidamento a terzi mediante gara diventa una forma residuale.

Ricorda che la Corte costituzionale, nel 2004, ha riconosciuto la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di concorrenza, dichiarando l'illegittimità dell'articolo 113 citato concernente la gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica. Successivamente, nel 2006, ha rafforzato il principio della inderogabilità da parte delle Regioni delle disposizioni statali di carattere generale sulla gestione e l'affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

È dunque evidente, a suo avviso, l'esigenza di realizzare i principi della concorrenza nel mercato, rimuovendo i retaggi monopolistici e favorendo la partecipazione di soggetti capaci di aggiudicarsi i servizi mediante gara. È altresì necessario dare omogeneità al regime transitorio che è stato più volte modificato, talvolta in modo confuso, con l'effetto di procrastinare le scadenze e di rafforzare alcune rendite di posizione, senza vantaggio, se non addirittura con un nocumento, per i cittadini e per gli enti locali.

Illustra quindi il disegno di legge in esame, che rafforza il quadro di regole funzionali a una concorrenza che fornisca opportunità di miglioramento industriale alle imprese e vantaggi nella qualità dei servizi per i cittadini. A tal fine esso ribadisce che la proprietà delle reti e degli impianti di servizio pubblico locale deve essere in capo agli enti locali, anche per garantire l'uguaglianza delle condizioni di accesso alla gestione da parte delle imprese interessate. Il disegno di legge chiarisce che i servizi pubblici locali sono parte essenziale delle funzioni fondamentali dei Comuni e sono esercitati secondo il principio di atipicità, rispondendo a criteri di proporzionalità, adeguatezza e commisurazione dei costi alle funzioni.

Al centro del sistema, diversamente dal passato, si pone il ricorso a gare di evidenza pubblica, escludendo da tale prescrizione solo il servizio idrico, in coerenza con la disciplina prevista dall'Unione europea. Modalità di affidamento diverse sono consentite eccezionalmente, attraverso un provvedimento motivato, mentre l'affidamento diretto *in house* è limitato solo alle società pubbliche partecipate dall'ente locale che abbiano i requisiti previsti dall'ordinamento comunitario. Anche per le società miste si introducono limiti e garanzie, anzitutto per le modalità di selezione dei *partner*. Inoltre, si prevedono efficaci controlli pubblici e regolamentazioni dei possibili conflitti di interesse. Il regime della concorrenza viene ulteriormente rafforzato, inibendo l'espansione territoriale di imprese partecipate che ricevono finanziamenti pubblici diretti o indiretti.

Sottolinea che il disegno di legge in esame pone il tema del riordino e della razionalizzazione, con gestioni multiservizi e la definizione di di-

mensioni territoriali idonee alla migliore organizzazione ed efficienza degli stessi servizi. Si propone inoltre il riordino e la razionalizzazione delle discipline di settore.

Per quanto riguarda il servizio idrico, il testo sembra escluderlo dalla disciplina in esame, ma sembra voler fissare una clausola di inderogabilità rafforzata anche della gestione pubblica delle risorse e dei servizi idrici. Su tale questione il dibattito parlamentare e l'intervento del Governo, a suo avviso, potranno chiarire con maggiore dettaglio la portata della norma.

Quanto al regime transitorio ricorda la previsione dell'esaurimento delle gestioni dirette entro il 2011; ogni decisione dell'ente di non accedere al mercato dovrà essere supportata da una congrua motivazione.

Gli utenti dei servizi pubblici locali sono considerati protagonisti. A tal fine è previsto l'obbligo, per ciascun gestore, di adottare una carta dei servizi concordata con le associazioni dei consumatori e delle imprese. Dall'osservanza della carta, oltre che dalla valutazione della soddisfazione degli utenti, dipende lo stesso perdurare dell'affidamento.

L'articolo 1 stabilisce le finalità e i principi generali, circoscrivendo l'ambito di applicazione della normativa. L'articolo 2 dispone una delega legislativa al Governo fissando i principi e i criteri direttivi, mentre l'articolo 3 reca una delega per le misure finalizzate alla tutela degli utenti. Inoltre, il disegno di legge prevede ulteriori deleghe per le disposizioni integrative, secondo una tecnica legislativa più volte utilizzata.

Sottolinea l'assenza di nuovi oneri finanziari e anzi l'aumento delle entrate che si determinerebbe con la maggiore efficienza dei servizi. Auspica che dalla riforma scaturiscano effetti positivi per una maggiore chiarezza e coerenza del sistema, ma anche per il rafforzamento del mercato nel suo complesso.

La tecnica legislativa della delega è, a suo avviso, particolarmente idonea a perseguire gli obiettivi sottesi al disegno di legge, soprattutto per l'esigenza di revisione generale delle disposizioni e degli interventi comunitari e costituzionali e per recepire l'esperienza maturata nonché quella che si determinerà nella prima fase applicativa.

Conclude, rilevando l'opportunità dell'iniziativa legislativa del Governo dalla quale potrà conseguire il miglioramento della qualità della vita dei cittadini, una più moderna concezione delle funzioni fondamentali degli enti e un rafforzamento delle strutture industriali delle imprese.

Consegna quindi alla Presidenza un documento che riporta le considerazioni appena svolte.

Il presidente BIANCO ringrazia il senatore Sinisi per l'esauriente relazione su un disegno di legge molto atteso dagli enti locali, dal settore produttivo, dai consumatori e dai sindacati, assicurando che il documento consegnato dallo stesso relatore sarà reso disponibile alla pubblica consultazione.

Il senatore PASTORE (*FI*) propone che la Commissione svolga una serie di audizioni, preferibilmente nella forma dell'indagine conoscitiva, al fine di acquisire ogni utile elemento di informazione per l'esame del disegno di legge in titolo. Inoltre, chiede che il dossier predisposto dal Servizio studi del Senato sia integrato con informazioni riguardanti la disciplina dei servizi pubblici locali in altri Paesi, nonché con una raccolta delle normative di settore che regolano le attività economiche in questione.

Fin d'ora anticipa l'opinione che la modifica dell'articolo 113 del testo unico degli enti locali dovrebbe avvenire mediante disposizioni legislative immediatamente precettive, limitando la delega al Governo alle discipline di coordinamento nei vari settori.

Il senatore SARO (*DC-PRI-IND-MPA*) esprime soddisfazione per l'avvio dell'esame del disegno di legge, che a suo giudizio determinerà per il cittadino benefici anche maggiori di quelli che il Governo si attende dalle liberalizzazioni previste dal cosiddetto decreto Bersani. Chiede che la procedura informativa sui servizi pubblici locali preveda l'audizione di una pluralità di soggetti, coinvolgendo, oltre alle associazioni degli enti locali, i consumatori e le associazioni degli imprenditori e dei lavoratori.

Il senatore QUAGLIARIELLO (*FI*) chiede che siano invitati rappresentanti degli enti locali, articolati anche in base alla tipologia di grandezza per numero di abitanti.

Il senatore VITALI (*Ulivo*) sottolinea la rilevanza politica della materia in esame, con particolare riguardo al rapporto della proprietà e della gestione delle reti e dei servizi. Ritiene importante chiarire che si può perseguire l'interesse pubblico anche quando la gestione del servizio è affidata ad aziende private. Sottolinea che un intervento di riordino, ai fini di una disciplina più organica ed efficiente dei servizi pubblici locali, è voluta soprattutto dagli stessi enti locali. Propone che la procedura informativa contempli l'audizione anche di docenti ed esperti che, tra l'altro, potrebbero fornire alla Commissione le necessarie informazioni sulla disciplina dei servizi pubblici locali in altri Paesi.

Il senatore GRASSI (*RC-SE*) giudica positivamente la proposta di procedura informativa sui servizi pubblici locali. Ricorda che vi sono opinioni diverse sul disegno di legge in esame, anche all'interno della maggioranza, e in particolare gli accenti critici del suo Gruppo.

Sottolinea la rilevanza del settore dei servizi pubblici locali, sia per volume di affari sia per occupazione, e dunque condivide l'esigenza di un riordino della disciplina, a partire dalla legge n. 142 del 1990 e dalle normative nei settori del trasporto pubblico locale, in quello energetico e in quello del gas naturale, fino all'articolo 35 della legge finanziaria per il 2002 e all'articolo 113 del testo unico degli enti locali.

Tuttavia, esprime preoccupazione per l'impronta liberista che si ricava soprattutto dalla relazione che accompagna il disegno di legge, in particolare per la previsione di un generale ricorso a procedure di evidenza pubblica per l'affidamento e il rinnovo delle gestioni. Anche più inquietante, e per taluni aspetti contraddittorio con le disposizioni comunitarie è, a suo avviso, il passaggio in cui si ricorda che nella scorsa legislatura si è operato un ritorno al passato lasciando solo come opzionale l'affidamento a gara del servizio e prevedendo sia l'affidamento diretto a società a capitale misto sia l'affidamento diretto a società interamente pubbliche.

Commenta criticamente la previsione che l'affidamento a società pubbliche e miste sia consentito solo eccezionalmente (e non in via residuale come previsto dalla normativa europea). A suo avviso, si dovrebbe concedere alle autonomie locali di decidere alternativamente tra gestione pubblica o privata dei servizi, senza alcuna imposizione.

Osserva, quindi, che la verifica delle autorità nazionali di regolazione dei servizi di pubblica utilità sulle analisi di mercato svolte dagli enti locali per poter ricorrere alla gestione diretta non potrebbe essere vincolante poiché altrimenti si trasformerebbe in una lesione della loro autonomia.

Preannuncia l'impegno della sua parte politica a modificare il provvedimento di riordino. In particolare, chiede che il disegno di legge sia escluso dai provvedimenti collegati alla manovra finanziaria, collegamento che a suo avviso finirebbe per impedire una discussione approfondita con gli esponenti di quei movimenti che si sono sempre battuti per la gestione pubblica dei servizi, per la loro efficienza e per la tutela dei diritti dei lavoratori utenti: proprio i rappresentanti di quei movimenti dovrebbero essere ascoltati, tra gli altri, nella procedura informativa da svolgere in materia.

Il sottosegretario COLONNELLA, a nome del Governo, sottolinea i motivi di necessità del provvedimento in esame, volto a riordinare la disciplina dei servizi pubblici locali che si presenta molto articolata, anche a seguito dell'intervento delle norme comunitarie e delle decisioni della Corte Costituzionale. Ricorda che la maggiore liberalizzazione dei servizi non implica un'inevitabile privatizzazione, ma si pone l'esigenza di un *welfare* che sia assicurato congiuntamente dagli operatori pubblici e da quelli privati, mantenendo la regolazione dei processi nelle mani dell'ente pubblico.

Segnala, inoltre, l'opportunità del provvedimento, che ad avviso del Governo determinerà benefici nel reddito delle famiglie e delle imprese italiane. In particolare, l'inefficienza dei servizi si traduce in un danno economico e nella penalizzazione dei consumi, quindi in definitiva in un ostacolo alla ripresa dell'economia. Infine, condivide la proposta di procedere a una serie di audizioni, che coinvolgano le autonomie locali e gli altri soggetti interessati, in modo da approfondire gli elementi di conoscenza sui servizi pubblici locali.

Conclude, ringraziando per l'avvio dell'esame del disegno di legge in titolo, che si arricchirà anche grazie alla sensibilità e all'esperienza di

molti componenti della Commissione maturata nelle amministrazioni locali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

PER UNA INDAGINE CONOSCITIVA SULLE QUESTIONI INERENTI AI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Il presidente BIANCO propone di svolgere una indagine conoscitiva sull'assetto dei servizi pubblici locali e sulle prospettive di riordino, secondo le sollecitazioni avanzate da più parti nell'esame del disegno di legge n. 772, svolto dianzi. In particolare, potrebbero essere programmate audizioni, da svolgere contemporaneamente al seguito dell'esame di quel disegno di legge, dei rappresentanti delle autonomie locali, delle aziende interessate, delle organizzazioni sindacali del settore, delle associazioni dei consumatori e utenti e di altre associazioni ed enti che hanno intrapreso iniziative anche critiche sul tema, nonché di esperti. In tal modo sarebbe possibile integrare l'istruttoria legislativa con acquisizioni informative esaurienti su questioni di notevole complessità.

La Commissione consente e il Presidente si riserva di sottoporre tale determinazione al Presidente del Senato.

SULL'ESAME IN SEDE CONSULTIVA DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1026, RECANTE CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE N. 253 DEL 2006 CONCERNENTE LA MISSIONE IN LIBANO

Il presidente BIANCO ricorda che nella seduta di ieri, a causa dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, la relazione introduttiva sui presupposti costituzionali del provvedimento in titolo, del senatore Fisichella, non ha potuto svolgersi nei tempi che merita un argomento così importante qual è la missione del contingente militare italiano in Libano. Si rammarica di tale circostanza, esprimendo comunque il suo apprezzamento per il pregio dell'esposizione del relatore che, come di consueto, ha esercitato il proprio incarico con grande acume e competenza. Soggiunge che, se il senatore Fisichella lo riterrà opportuno, potrà senz'altro integrare la propria relazione nella prossima seduta.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE preannuncia gli impegni della Commissione per la settimana successiva: martedì 3 ottobre, dopo le consuete riunioni della Sottocommissione per i pareri e dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari si svolgerà la seduta plenaria, che avrà inizio alle ore 14,30: proseguirà in quella sede l'esame degli

emendamenti al disegno di legge n. 762-B (Commissione antimafia) e sarà inoltre esaminato, in sede consultiva, il disegno di legge n. 768-B (Commissione rifiuti). Potrà svolgersi inoltre il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1026 (decreto-legge n. 253 del 2006, concernente la missione in Libano) per il parere sulla sussistenza dei presupposti costituzionali e dell'Atto del Governo n. 14 (flussi migratori).

Mercoledì 4 ottobre, alle ore 14,30, proseguirà la discussione generale sul disegno di legge n. 772 (servizi pubblici locali), nonché l'esame del citato Atto del Governo n. 14. Potrà inoltre iniziare l'esame – per il parere al Governo – degli schemi di decreto sul ricongiungimento familiare degli immigrati (Atto del Governo n. 18) e sullo *status* degli immigrati (Atto del Governo n. 19). Giovedì 5 ottobre, alle ore 14,30, la Commissione potrà iniziare l'esame, in sede referente, del disegno di legge n. 78 (giornata della sicurezza del trasporto aereo) e del disegno di legge n. 5 (Giorno del Ricordo in memoria delle vittime degli attentati dell'11 settembre 2001). Potrà proseguire, inoltre, la trattazione di argomenti eventualmente non conclusi.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 762-B**Art. 1.****1.1**

PALMA, PASTORE, SAPORITO, STORACE, CENTARO

All'articolo 1, comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente:

«La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché la libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale».

Art. 4.**4.1**

PALMA, SAPORITO

All'articolo 4, comma 4, sostituire le parole: «Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari», con le parole: «Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato una sola volta».

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 28 settembre 2006

20^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

BENVENUTO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Grandi.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE

(953) Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, recante disposizioni urgenti di adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in data 14 settembre 2006 nella causa C-228/05, in materia di detraibilità dell'IVA
(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Interviene in discussione generale il senatore Paolo FRANCO (*LNP*), il quale ritiene inutile polemizzare tra le parti politiche sulla responsabilità della situazione venutasi a creare dopo la sentenza della Corte di giustizia europea, affermando invece l'esigenza di chiarire con nettezza, e in tempi rapidi, le modalità e le forme per garantire ai contribuenti l'esercizio pieno del diritto di rimborso delle tasse indebitamente versate allo Stato.

A suo parere, la questione di fondo non consiste tanto nella ricerca degli strumenti giuridici più adatti, quanto nell'individuazione delle risorse finanziarie necessarie a garantire il rimborso. Una volta superato tale ostacolo andrà affrontata la questione delle modalità di esercizio del diritto al rimborso, prima fra tutti la facoltà per il contribuente di utilizzare la compensazione o la detrazione, che, viceversa, il decreto-legge impedisce. Un ulteriore argomento, sul quale preannuncia la presentazione di emendamenti, riguarda la determinazione del termine decadenziale, che appare troppo ristretto. Resta poi da affrontare una serie di altri elementi marginali, seppure importanti per i contribuenti, come l'invio telematico delle

istanze e dei documenti a corredo della stessa, anch'essi oggetto di proposte di modifiche.

A giudizio del senatore CURTO (*AN*) una parte di responsabilità per la decisione della Corte di giustizia va ascritta anche all'atteggiamento non sempre lineare e chiaro delle autorità comunitarie. Per quanto riguarda i contenuti del decreto-legge – sul quale la propria parte politica nutre forti perplessità –, non condivide la tesi di coloro che qualificano come meramente procedimentale il provvedimento, così giustificando la mancata quantificazione degli oneri per il bilancio dello Stato: a suo parere, viceversa, il Governo avrebbe dovuto abrogare le norme incompatibili con la disciplina comunitaria e garantire ai cittadini italiani un diritto pieno e incondizionato al diritto di rimborso. In tale ottica, è urgente e necessario che il Governo, diversamente da quanto fatto finora, indichi con quali risorse e in che tempi intende soddisfare le richieste di rimborso.

A giudizio del senatore COSTA (*FI*) il decreto-legge impedisce un immediato esercizio del diritto dei contribuenti a chiedere la restituzione dell'indebito pagato, come sancito dalla pronuncia della Corte di giustizia. Inoltre ritiene essenziale che il Governo indichi con chiarezza i tempi e le modalità dei rimborsi.

Replica quindi la senatrice THALER AUSSERHOFER (*Aut*), la quale evidenzia come il fondamentale interesse in gioco sia rappresentato dalla esigenza di tutela dei diritti del contribuente. Al fine di evitare l'insorgere di un ulteriore quanto prevedibile contenzioso con gli organi della Comunità europea, ritiene opportuno che il Governo si impegni a verificare, in contraddittorio con la Comunità europea la compatibilità della procedura di rimborso prevista dal decreto-legge in esame con il diritto comunitario. Rileva, altresì, l'esigenza che ogni intervento normativo in materia fiscale sia rispettoso dei principi sanciti dallo Statuto del contribuente. Con specifico riguardo alle modalità di rimborso delle somme indebitamente versate dal contribuente a titolo di IVA, giudica preferibile un termine più ampio per la presentazione della relativa istanza, sottolineando peraltro l'esigenza che la documentazione giustificativa possa essere allegata dal richiedente anche in un secondo momento, senza per questo pregiudicare la ricevibilità della richiesta. Invita il Governo ad assicurare che il modello per la presentazione dell'istanza di rimborso, di cui al primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge n. 258, venga tempestivamente predisposto dal direttore dell'Agenzia delle entrate.

Interviene in replica il sottosegretario GRANDI, il quale dichiara che il Governo ha agito per uniformarsi pienamente a quanto previsto nella sentenza della Corte di giustizia della Comunità europea del 14 settembre 2006. Rileva, peraltro, come la predetta pronuncia discenda dal mancato raggiungimento di un accordo tra il Governo italiano e l'apposito Comitato consultivo, previsto dalla direttiva 77/388/CEE, al quale avrebbe do-

vuto essere comunicata l'intenzione, da parte dell'esecutivo, di adottare misure nazionali in deroga al regime generale delle detrazioni dell'imposta sul valore aggiunto. Richiama i punti salienti della decisione della Corte del Lussemburgo, nei quali viene evocata la complessiva vicenda che ha dato origine alla situazione attuale; ricorda, altresì, come nel 2001 il Governo in carica avesse previsto che, per le cessioni di veicoli per i quali l'IVA fosse parzialmente detratta dal cedente, la base imponibile venisse assunta per il 10 per cento del relativo ammontare (articolo 30, comma 5, della legge n. 388 del 2000: c.d. legge finanziaria del 2001). Ricorda che tale percentuale è stata innalzata successivamente al 15 per cento. L'oratore non si pronuncia sul merito di dette scelte di politica fiscale, sottolineando però che la principale questione riguarda l'acquisto di autoveicoli e autoveicoli di uso promiscuo. Per quanto riguarda il periodo di imposta al quale riferire il rimborso, ritiene più opportuno, in linea di principio, far decorrere il diritto alla detrazione a partire dal 2003. Quanto alla sollecitazione ad abrogare le norme incompatibili con il diritto comunitario, evidenzia come sia necessario, correlativamente, individuare la relativa copertura finanziaria, in modo da sostituire alle norme censurate nuove disposizioni in armonia con i principi della direttiva sull'imposta sul valore aggiunto. Sul merito del decreto-legge in esame, reputa opportuna la scelta compiuta di escludere il ricorso alle ordinarie procedure di compensazione e detrazione di cui agli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Fa presente che il Governo sta valutando l'ipotesi di attribuire valore meramente ordinatorio al termine del 15 dicembre 2006, dopo aver concordato con la Comunità europea un termine più congruo per la presentazione della documentazione a sostegno dell'istanza di rimborso. Evidenzia, peraltro, l'esigenza di conciliare l'ampliamento dei termini con la necessità di imputare gli oneri finanziari connessi al rimborso al 2006. Comunica, altresì, che il Governo sta valutando l'ipotesi di consentire ai contribuenti interessati l'opzione tra il rimborso delle somme indebitamente versate su una misura forfetaria da valutare sulla base del criterio dell'inerenza delle spese effettuate all'esercizio dell'impresa ovvero, in alternativa, il rimborso di una maggior somma sulla base di apposita documentazione fiscale a sostegno della richiesta. Conclude dichiarando che il Governo, al di là degli orientamenti espressi in discussione generale, è disponibile a valutare le proposte di modifica avanzate anche dai Gruppi di opposizione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

21^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
BONADONNA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Grandi.

La seduta inizia alle ore 15,05.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazioni**

Il sottosegretario GRANDI risponde all'interrogazione n. 3-00112 del senatore Eufemi. Dopo aver riepilogato i contenuti delle disposizioni recate dall'articolo 35, comma 22-*bis* del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, concernenti la detraibilità di oneri per l'acquisto di unità immobiliari, osserva che sull'argomento l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti con la circolare n. 28 del 4 agosto 2006, in base alla quale l'importo di 1.000 euro, a cui applicare la percentuale di detrazione d'imposta, costituisce il limite massimo in relazione all'intera spesa sostenuta per il compenso versato agli intermediari immobiliari per l'acquisto della casa adibita ad abitazione principale; precisa inoltre, che la possibilità di detrarre tale onere si esaurisce in un unico anno di imposta. Il Sottosegretario puntualizza poi che tale interpretazione trova una precisa corrispondenza nella relazione tecnica di accompagnamento al provvedimento citato e che pertanto il riferimento alla annualità della disposizione in commento va interpretato nel senso che il contribuente può beneficiare dell'agevolazione in anni diversi a condizione di riferirla a nuovi acquisti di unità immobiliare.

Al di là dell'interpretazione fornita dall'Agenzia delle entrate, il Sottosegretario sottolinea che la norma introdotta con il decreto-legge – da considerarsi in qualche misura sperimentale – presenta un indubbio interesse ai fini del contrasto all'evasione con l'introduzione di un meccanismo di contrasto di interesse tra l'acquirente e le società di intermediazione immobiliare, ma rileva che oggettivi limiti di bilancio ne limitano la portata. Non esclude peraltro un rafforzamento di tale misura in relazione alla prossima manovra finanziaria.

Il senatore EUFEMI (*UDC*) si dichiara totalmente insoddisfatto della risposta fornita, ritenendo che l'interpretazione dell'Agenzia delle entrate

– priva di fondamento rispetto al tenore letterale della disposizione in commento –, riduce la detrazione consentita in una misura tale da rendere totalmente inefficace la norma. Resta invece convinto che l'agevolazione possa essere utilizzata in più annualità, nel rispetto del limite massimo di 1.000 euro a esercizio. Viceversa, traendo spunto dalle osservazioni svolte dal Sottosegretario, e volendo tener conto delle esigenze di bilancio, ritiene possibile restringere la platea dei beneficiari della detrazione con l'introduzione di un limite di reddito complessivo e limitandolo alle giovani coppie: in tal modo, si potrebbero contemperare le sue esigenze di bilancio che la volontà del Parlamento, per rendere effettivamente operativa una disposizione tributaria di estremo interesse.

Il sottosegretario GRANDI risponde alla interrogazione n. 3-00133 dei senatori Barbolini ed altri osservando che l'Amministrazione finanziaria si è finora resa disponibile ad un avvio flessibile dell'obbligo previsto dal decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223 in relazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da parte dei titolari di partita IVA. Tale atteggiamento del resto trova il proprio fondamento giuridico nell'assenza di sanzioni previste per la mancata ottemperanza dell'obbligo. Il Sottosegretario dà quindi conto analiticamente delle categorie di contribuenti per i quali l'Agenzia delle entrate ha previsto una specifica deroga dall'obbligo di trasmissione telematica, facendo presente inoltre che la stessa Agenzia delle entrate sta predisponendo una ulteriore circolare esplicativa attraverso la quale chiarire e precisare gli ulteriori eventuali casi oggetto di una graduazione applicativa della norma. Da ultimo, facendo riferimento ad una risoluzione approvata dalla Commissione Finanze della Camera dei deputati e dando conto anche delle risultanze dell'incontro del vice ministro Visco con i rappresentanti dei commercialisti, dei ragionieri e degli esperti tributari, ribadisce la piena disponibilità dell'Amministrazione finanziaria a considerare i mesi a venire fino alla fine dell'anno come un periodo transitorio ai fini della piena sperimentazione della norma.

Il senatore BARBOLINI (*Ulivo*) si dichiara ampiamente soddisfatto per la tempestività e per il tenore della risposta, dalla quale emerge l'apprezzabile orientamento del Governo a contemperare l'esigenza dei contribuenti con quella di sostenere l'innovazione tecnologica dell'Amministrazione finanziaria.

Conclude esprimendo il pieno apprezzamento per la disponibilità del Governo al confronto con gli esperti e gli operatori tributari.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 15,30.

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 28 settembre 2006

19^a Seduta*Presidenza della Presidente*
Vittoria FRANCO

Interviene il vice ministro per la pubblica istruzione Mariangela Bastico.

La seduta inizia alle ore 14,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

In apertura di seduta, la senatrice CAPELLI (RC-SE) pone la questione della preannunciata astensione dal lavoro degli operatori del teatro La Scala di Milano, la quale avrà probabili ripercussioni sulla prossima stagione teatrale. Fa presente infatti che sussistono numerose problematiche irrisolte a danno dei lavoratori delle fondazioni lirico-sinfoniche, tra cui cita il blocco del *turn over*, l'aumento delle spese sia in termini di gestione che di contenzioso dovute alle numerose assunzioni a tempo determinato conseguenti all'applicazione dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 7 del 2005 (cosiddetta «norma Asciutti»), nonché la questione dell'anticipo dell'età pensionabile dei ballerini.

Considerando l'importanza degli enti lirici italiani e soprattutto del patrimonio culturale del teatro La Scala, ella auspica che in sede di manovra finanziaria vengano affrontate in maniera opportuna tali problematiche.

Interviene il senatore BUTTIGLIONE (UDC), il quale rimarca l'opportunità che i problemi de La Scala siano affrontati in una prospettiva complessiva riguardante i beni culturali e lo spettacolo, ispirata a caratteri di sobrietà. Esprime inoltre rammarico per un atteggiamento assai diffuso nella classe politica, in base al quale la spesa per i beni culturali può essere comprimibile in quanto non essenziale. Nel riconoscere l'urgenza di risolvere il problema del pensionamento dei ballerini, egli ritiene che ci siano necessità più generali di modifica dei criteri di gestione della spesa,

atteso che alcuni settori, tra cui in parte quello della musica, sono finanziati in modo troppo generoso a scapito di altri. Conclude auspicando un intervento volto a riequilibrare le risorse anche a favore di altri segmenti culturali rilevanti, come ad esempio quello dei libri, dei teatri di tradizione, degli archivi e delle biblioteche.

La presidente Vittoria FRANCO condivide le preoccupazioni dei senatori Capelli e Buttiglione, rammentando che nella passata legislatura la Commissione ha svolto una indagine conoscitiva sui problemi dello spettacolo dedicando particolare attenzione alla vicenda scaligera. Rileva perciò l'opportunità di modificare la legge istitutiva delle fondazioni, al fine di attribuire loro più significative competenze.

Prosegue infine augurandosi che nella prossima legge finanziaria siano destinate maggiori risorse alla cultura, da devolvere ai settori in sofferenza fra cui quelli dello spettacolo, degli archivi e delle biblioteche.

IN SEDE REFERENTE

(923) VALDITARA ed altri. – Disposizioni per la modifica degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore

(938) SCHIFANI ed altri. – Norme in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore

(960) Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 26 settembre scorso.

Dopo aver ribadito la centralità della formazione nel programma dell'Unione, la senatrice CAPELLI (RC-SE) afferma che la scuola è il luogo principale in cui possono essere superate le disuguaglianze, nel rispetto dell'articolo 3 della Costituzione. Il percorso di istruzione infatti rappresenta un momento fondamentale della vita degli individui in cui il bene comune può diventare patrimonio di tutti.

Quanto al disegno di legge del Governo, ella osserva che esso si pone in controtendenza sia rispetto alla riforma Moratti che alla riforma Berlinguer. La modifica della composizione delle commissioni d'esame, voluta dal ministro Moratti e disposta con la legge n. 448 del 2001 anche per ragioni economiche, si è dimostrata fallimentare, demotivando sia gli studenti che i docenti. L'elevata percentuale di promossi è inoltre una conseguenza delle modalità, a suo avviso troppo semplici, con cui è possibile abbreviare il corso di studi per merito, nonché del proliferare dei diplomifici.

Rispetto alla riforma Berlinguer, ella reputa opportuna una riflessione di carattere generale non tanto sulla terza prova scritta quanto sul sistema

dei debiti e dei crediti, nonché sul valore del percorso scolastico antecedente all'ultimo anno di corso.

In un'ottica di maggiore rigore, accoglie dunque con estremo favore l'introduzione dell'istituto dell'ammissione all'esame di Stato, la modifica dei requisiti per abbreviare il corso di studi per merito, la predisposizione delle prove da parte del Ministero, nonché il ripristino della commissione mista.

Non condivide invece la possibilità che le scuole paritarie accolgano i privatisti, in quanto si determinerebbe un aumento del clientelismo e si reitererebbe l'esperienza dei diplomifici. Reputando più opportuno che i privatisti possano presentarsi a sostenere l'esame solo nelle scuole statali, dà atto al Governo di aver esplicitato la perentorietà del possesso della residenza per il candidato esterno nella località in cui ha sede l'istituzione scolastica presso la quale deve effettuare l'esame di Stato, non ritenendo comunque sufficiente tale vincolo.

Dichiara infine di non essere favorevole all'aumento del peso dei crediti formativi nell'ambito del punteggio finale, sollecitando al contrario una sua riduzione.

La senatrice PELLEGGATTA (*IU-Verdi-Com*) afferma preliminarmente che è opportuno assegnare pari importanza sia al merito del provvedimento sia ai tempi da perseguire per la sua approvazione, al fine di consentirne l'adozione entro l'anno scolastico in corso. Del resto, il nucleo centrale del disegno di legge governativo è rappresentato dalla modifica della composizione delle commissioni d'esame, che non costituisce certamente una assoluta novità.

La composizione mista delle commissioni fu introdotta infatti nel 1997 e poi cancellata nel 2001 attraverso la legge finanziaria, che rappresentò il primo atto della cosiddetta «controriforma Moratti».

Il provvedimento del Governo potrebbe invece a suo avviso produrre conseguenze positive, riducendo il fenomeno dei diplomifici, limitando l'autoreferenzialità dei consigli di classe, incentivando la verifica delle conoscenze acquisite dallo studente nonché recuperando il valore dell'esame di maturità.

Né va dimenticato che la legge n. 425 del 1997 fu il risultato di un dibattito intenso nel mondo della scuola e fu poi accompagnata da corsi di formazione del personale docente. Tale legge fu fortemente innovativa, in quanto introdusse accanto alle due prove scritte elaborate a livello nazionale, una terza prova predisposta dalle singole scuole nel rispetto della loro autonomia; essa dispose altresì la valutazione espressa in centesimi nonché la valorizzazione del percorso di studi e delle attività *extra* scolastiche.

Compito della Commissione è a suo avviso quello di tesoriare l'esperienza innovativa dell'esame di Stato, atteso che essa è ancora in fase di sperimentazione riducendo la sovrapposizione di norme non coerenti con l'esigenza, condivisa anche dall'opposizione, di riconoscere il valore formativo di tale momento di passaggio nella vita dello studente. Occorre

inoltre evitare di sminuire il titolo di maturità, pena il rischio di annullamento del valore legale del titolo di studio.

Nel concordare con lo svolgimento di audizioni, osserva peraltro che le innovazioni proposte dal Governo sono già state sottoposte al parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, il quale ha chiesto di precisare la parte concernente i crediti scolastici.

Manifesta invece il suo dissenso sull'accentuazione del ruolo dell'INVALSI nella predisposizione della terza prova come risulta dalle proposte dell'opposizione, in quanto tale istituto dovrebbe esclusivamente occuparsi del momento valutativo.

Con riferimento alla delega prevista nel disegno di legge n. 960, ella giudica assai favorevolmente l'obiettivo di individuare elementi di raccordo tra la scuola, l'università e il mondo del lavoro, per un ingresso consapevole dei giovani nell'attività professionale. A tal fine, invita a rafforzare l'orientamento anche con interventi volti a valorizzare le eccellenze, sulla base di criteri omogenei, tra cui il reddito e l'interesse nazionale, prevedendo in particolare incentivi economici a favore degli studenti, oggi poco numerosi nel nostro Paese, che scelgano percorsi di studio di carattere scientifico.

La senatrice NEGRI (*Aut*) prende atto con soddisfazione che il Governo abbia posto le premesse per restituire dignità al percorso scolastico dopo che, anche al di là delle intenzioni, la modifica della composizione delle commissioni degli esami di maturità operate nel 2001 aveva avviato un processo negativo.

Dichiara di condividere anche il nuovo equilibrio fra *curriculum* precedente e prove d'esame con riguardo all'attribuzione dei crediti.

Complessivamente, esprime pertanto apprezzamento per l'impostazione del disegno di legge n. 960, anche alla luce della diversa composizione delle commissioni d'esame ivi prevista.

Ritiene peraltro di estremo rilievo anche l'articolo 2, di cui sottolinea la centralità. Innanzitutto, registra con favore che le attività di orientamento avranno luogo durante tutto l'ultimo anno del corso di studio, attraverso la partecipazione di figure professionali elevate. Prende poi atto dell'intenzione di valorizzare i risultati conseguiti all'esame di maturità ai fini dell'accesso all'università con modalità diverse a secondo che si tratti o meno di corsi a numero programamto; al riguardo osserva tuttavia che ciò impone un coordinamento con l'autonomia universitaria e quindi l'aprestamento di soluzioni innovative.

Chiede infine chiarimenti in ordine alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 2.

Il senatore ASCIUTTI (*FI*) conviene che gli esami di Stato rappresentino un passaggio delicato nella vita degli adolescenti. Osserva tuttavia che da molti anni le statistiche registrano un numero elevatissimo di diplomati con il massimo dei voti, sicchè se ne dovrebbe dedurre un eccellente livello di preparazione dei giovani. Le indagini OCSE fotografano peraltro

una realtà assai differente, a testimonianza di criticità ben più a monte rispetto agli esami di maturità. L'esigenza di rigore tanto conclamata va infatti rivolta, a suo avviso, non tanto al termine dei corsi di studio bensì lungo tutto l'arco della loro durata, dedicando particolare attenzione all'effettivo superamento dei debiti formativi.

Solo recuperando il lassismo culturale che oggi pervade la scuola con riguardo a tutto il percorso scolastico si potrà infatti restituire dignità alla formazione così conseguita, di cui gli esami di maturità sono solo l'aspetto finale.

Auspica infine l'istituzione di un comitato ristretto per l'esame congiunto dei tre disegni di legge in titolo.

Il senatore BUTTIGLIONE (*UDC*) si chiede anzitutto se sia davvero necessario intervenire normativamente in questo settore, alla luce dell'eccesso di produzione legislativa che affligge il Paese. Posto che la riforma sia necessaria, si domanda poi se quella proposta dal Governo sia davvero tale, atteso che le soluzioni offerte non si discostano molto dall'ordinamento vigente. Per affrontare efficacemente i nodi della scuola occorrono infatti, a suo avviso, interventi assai più coraggiosi ed innovativi.

La scuola attuale è ad esempio assai ingiusta, risultando incapace di far eccellere i giovani che provengono da ambiti familiari disagiati. Né il livellamento verso l'alto aiuta la selezione dei migliori. Il mondo del lavoro chiede invece una selettività assai più rigorosa, che il provvedimento del Governo non assicura di certo.

Dopo essersi espresso in senso contrario alla redistribuzione di crediti fra attività curricolari ed *extra* curricolari in favore delle seconde, esprime perplessità sull'efficacia delle misure di orientamento previste, sollecitando una maggiore valorizzazione di quelle destinate alla formazione tecnica professionale di secondo livello.

Manifesta infine sconcerto per le modalità con cui si prevede di accertare la conoscenza di una lingua straniera nell'ambito di un esame di Stato così articolato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULLA COSTITUZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PARERI

La PRESIDENTE informa che è stata costituita la Sottocommissione pareri, alla cui presidenza ella ha designato la senatrice PELLEGGATTA (*IU-Verdi-Com*) e di cui fanno altresì parte, su designazione dei rispettivi Gruppi, i senatori CAPELLI (*RC-SE*), CARLONI (*Ulivo*), DAVICO (*LNP*), DELOGU (*AN*), GIAMBRONE (*Misto-Idv*), MARCONI (*UDC*), MAURO (*FI*), NEGRI (*Aut*) e ROTONDI (*DC-PRI-IND-MPA*).

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,45.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 28 settembre 2006

20^a Seduta

Presidenza della Presidente

DONATI

Interviene il sottosegretario di Stato per i trasporti Gentile.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(772) Delega al Governo per il riordino dei servizi pubblici locali

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore, senatore Paolo BRUTTI (*Ulivo*) introduce l'esame del disegno di legge in titolo rilevando preliminarmente come esso, assegnato alla Commissione in sede consultiva, intervenendo in un contesto legislativo complesso e privo di organicità, miri a realizzare, attraverso lo strumento della delega legislativa, il complessivo riordino della disciplina dei servizi pubblici locali, anche attraverso la modifica di talune norme del Testo unico degli enti locali. Fa presente quindi come il provvedimento in esame si componga di soli tre articoli, dei quali il primo contenente l'enunciazione delle finalità e l'ambito di applicazione della riforma; il secondo l'esplicita delega al Governo a riscrivere la disciplina dell'affidamento dei servizi pubblici locali in chiave concorrenziale ed infine, il terzo la delega all'esecutivo di dar corso all'adozione di misure finalizzate alla tutela degli utenti dei servizi pubblici locali.

Passando all'analisi dei singoli articoli del provvedimento in titolo, il Relatore osserva che l'articolo 1 sembra riferirsi all'affidamento e alla gestione dei servizi pubblici locali di interesse generale di rilevanza economica. Per evitare equivoci sarebbe auspicabile che tale dizione specifica fosse contenuta nel primo comma, il quale, in apertura fa riferimento genericamente «all'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali».

In particolare il primo comma individua quali precipue finalità della riforma, da un lato la tutela e la promozione della concorrenza nel mer-

cato dei servizi pubblici locali e, dall'altro, la tutela degli utenti. Il comma successivo sancisce che l'individuazione dei servizi locali necessari per soddisfare le esigenze della popolazione debba essere considerata una funzione fondamentale dei comuni, delle province e delle città metropolitane. La competenza è regionale solo per le attività da svolgere unitariamente a dimensione regionale. Il terzo comma prevede che gli interventi pubblici regolativi pongano all'autonomia imprenditoriale alla libertà di concorrenza i soli limiti del perseguimento di interessi generali. Nessuna menzione è fatta della necessità, per i soggetti d'impresa affidatari dei servizi, di rispettare non solo la clausola sociale, ma anche i contratti di lavoro esistenti, al fine di assicurare pari condizioni di concorrenza.

Quanto all'articolo 2, primo comma, fa presente come tale norma, nel conferire al Governo la delega ad adottare in materia di servizi pubblici locali, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge in esame, uno o più decreti legislativi, correttivi eventualmente anche dell'articolo 113 del Testo unico degli enti locali, rechi l'indicazione in conformità all'articolo 76 della Costituzione, dei principi e dei criteri direttivi, cui l'esecutivo deve, nel legiferare, attenersi.

La lettera *a*) del primo comma dell'articolo 2 sancisce l'obbligo generale per gli enti locali di ricorrere a procedure competitive ad evidenza pubblica per la scelta del gestore, per l'affidamento delle nuove gestioni, nonché per il rinnovo delle gestioni in essere, dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, ad eccezione del servizio idrico, in conformità alla normativa europea in materia di appalti pubblici e di pubblici servizi. Osserva come, a ben vedere, l'attuale formulazione dell'ultimo periodo della lettera *a*) ponga un problema interpretativo, non essendo sufficientemente chiaro se debba essere esclusa dall'ambito applicativo della norma solo quella parte di servizio idrico affidato in gestione pubblica ovvero il servizio idrico nella sua interezza. Auspica, pertanto, un intervento chiarificatore in merito.

Ricorda, poi, come il generale obbligo di ricorso alla gara rappresenti il tentativo del legislatore di far fronte ai rilievi critici emersi nella giurisprudenza comunitaria, che si sono concretizzati nella costante denuncia di prassi anticoncorrenziali in alcuni settori dei servizi pubblici locali nel nostro paese. Sottolinea come confermino i ritardi nella realizzazione di un mercato concorrenziale dei servizi pubblici locali in Italia i dati recentemente forniti dall'Asstra, in relazione al servizio di trasporto pubblico locale, nel quale settore le gare hanno interessato in nove anni solo il 25 per cento della rete.

Nella successiva lettera *b*) dell'atto in esame si prevede che l'affidamento diretto a società a capitale interamente pubblico, con i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per l'affidamento *in house*, debba essere consentito solo eccezionalmente.

Procede alla illustrazione della lettera *c*), la quale riconosce analogo carattere di residualità ed eccezionalità allo strumento dell'affidamento diretto a una società a partecipazione mista pubblica e privata. Il ricorso all'affidamento diretto a società a partecipazione mista può essere consen-

tito solo laddove reso necessario da particolari condizioni di mercato; ed in ogni caso, l'eccezionale possibilità di affidamento a società miste viene circondata da garanzie, circa la stretta inerenza delle modalità di selezione e di partecipazione dei soci pubblici e privati agli specifici servizi pubblici locali oggetto dell'affidamento, fermo restando, inoltre, l'obbligo di selezione dei soci privati attraverso il ricorso alle procedure competitive. La delega impone inoltre all'esecutivo di prevedere apposite clausole atte ad assicurare un efficace controllo pubblico della gestione del servizio e ad evitare eventuali situazioni di conflitto di interessi.

Al fine di impedire che le modalità residuali previste dalle lettere *b*) e *c*), attraverso prassi elusive, possano trasformarsi in criteri ordinari di affidamento del servizio, precisa come la lettera *d*) dell'articolo 2 disponga che l'ente locale sia tenuto non solo a motivare in modo adeguato le ragioni che lo hanno spinto a ricorrere alle due modalità suddette, in luogo della procedura ad evidenza pubblica, ma anche ad adottare e pubblicare il programma volto al superamento, entro un termine definito, degli ostacoli che si sono frapposti al ricorso alla gara. Rammenta, inoltre, come la norma attribuisca alle Autorità di settore nonché all'Antitrust, il potere di vigilare sulla fondatezza delle motivazioni e dei programmi degli enti.

Tratta quindi della lettera *e*) dell'articolo 2, la quale vieta espressamente alle società aggiudicatarie della gestione dei servizi senza gara di acquisire gestioni di servizi diversi o di servizi uguali in ambiti territoriali diversi. Dopo aver ricordato come tale divieto ricalchi i vincoli territoriali imposti dall'articolo 13 del decreto-legge n. 223 del 2006 (cosiddetto decreto Bersani) alle società pubbliche o miste strumentali di Regioni e di enti locali, rileva che il divieto in questione sia esteso alle società partecipate dagli enti locali che beneficino di finanziamenti pubblici diretti o indiretti, salvo che si tratti del ristoro degli oneri connessi agli obblighi di servizio pubblico, derivanti dalla gestione di servizi anche se affidati secondo procedure ad evidenza pubblica.

Osserva inoltre come questa estensione, qualora non si definiscano compensazioni per obblighi di servizio pubblico anche le risorse trasferite alle imprese attraverso i contratti di servizio (e ciò è di difficile ottenimento da parte delle autorità di vigilanza, essendo i proventi dei contratti di servizio del tutto assimilati a quelli di natura commerciale, come si evince dal loro trattamento fiscale), escluda dalla partecipazione alle gare per l'affidamento di servizi pubblici in ambiti territoriali diversi da quelli in cui si svolge l'attività attuale, tutte le aziende pubbliche o miste che attualmente gestiscono i servizi pubblici di interesse economico.

Prosegue illustrando il contenuto della lettera *f*), il quale impone all'esecutivo l'obbligo di individuare le modalità atte a favorire la massima razionalizzazione ed economicità, anche mediante la gestione integrata di servizi diversi e l'estensione territoriale della gestione del medesimo servizio. Esprime perplessità su tale norma, la quale, nella parte in cui sembra riferirsi alle aziende operanti attualmente nei servizi pubblici locali e non solo a quelle privatizzate, parrebbe porsi in contrasto con la disposizione di cui alla lettera precedente.

Precisa poi come la riforma, secondo quanto previsto dalla lettera g) dell'articolo 2, miri ad introdurre una disciplina unitaria per l'affidamento di tutti i servizi pubblici locali, la quale richiede di essere armonizzata con le discipline di settore previste per ciascun servizio pubblico locale, anche attraverso l'indicazione delle norme applicabili a tutti i servizi pubblici di rilevanza economica e delle disposizioni di settore, ferme restando la proprietà pubblica delle reti e degli altri beni pubblici e strumentali nonché la gestione pubblica del servizio idrico.

Si sofferma quindi sulla gestione del servizio idrico integrato, la quale è esclusa dalla regola generale che prevede quale unica modalità di affidamento dei servizi pubblici locali il ricorso alla gara. La disciplina attuale della gestione pubblica delle risorse e dei servizi idrici appare, a ben vedere, un po' contraddittoria con questa asserzione iniziale della legge. Sottolinea come l'eventuale futura normativa del settore idrico dovrebbe modificare profondamente il quadro legislativo in vigore, nel quale si staglia il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante «Norme in materia ambientale». Tale atto prevede, all'articolo 150, comma 2 che l'Autorità d'Ambito aggiudichi la gestione del servizio idrico integrato mediante gara, in conformità dell'articolo 113, comma 7 del Decreto legislativo n. 267 del 2000 (che disciplina, appunto, le modalità di gara per l'affidamento dei servizi pubblici locali). Il comma 3 del medesimo articolo 150 dispone poi, che l'Autorità possa ricorrere anche ad altre forme, tra cui il modello *in house* – articolo 113, comma 5, lettera c) – soltanto «qualora ricorrano obiettive ragioni tecniche o economiche». Il compito di assicurare «l'osservanza dei principi e delle regole della concorrenza e della trasparenza nelle procedure di affidamento dei servizi» viene affidato dall'articolo 160 del Decreto legislativo n. 152 del 2006 alla Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti la quale va a sostituire il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche istituito dalla Legge n. 36 del 1994. A ben vedere, al fine di dare una attuazione chiara e coerente al principio enunciato alla lettera a) del disegno di legge delega, a proposito della «gestione pubblica delle risorse e dei servizi idrici», auspica una revisione del testo, nel senso di prevedere, *in primis* che la gestione pubblica competa a soggetti giuridici di diritto pubblico a tutti gli effetti, sui quali gli enti locali concedenti possano esercitare efficaci e penetranti poteri di indirizzo, programmazione, controllo, verifica; ed in secondo luogo l'esplicita abrogazione di tutte quelle disposizioni, in particolare quelle del Decreto legislativo n. 152 del 2006, in contrasto con la nuova normativa.

Procede, poi, alla illustrazione delle lettere h), i) e l), le quali impongono al Governo di disciplinare la fase transitoria, ai fini del progressivo allineamento della normativa nazionale generale con quella di settore. Le gestioni dirette ormai in essere possono continuare fino alla naturale scadenza, senza poter essere però prorogate o rinnovate. Il soggetto affidatario diretto può concorrere, così come ogni altro operatore, alla gara volta ad affidare il medesimo e specifico servizio mediante un sistema di scelta competitiva. Tale facoltà è destinata, comunque, a cessare entro il termine del 31 dicembre 2011.

Si sofferma quindi sulla lettera *m*) dell'articolo, il quale sembra imporre dei limiti, secondo criteri di proporzionalità e di sussidiarietà orizzontale, ai casi di gestione del servizio pubblico locale in regime di esclusiva, dovendo l'ente locale motivare la razionalità economica del denegato accesso al mercato. Ciò dovrebbe comportare la liberalizzazione delle attività economiche di prestazione di servizi di interesse generale in ambito locale compatibili con lo svolgimento del servizio pubblico locale, che, a propria volta, dovrebbe continuare ad essere caratterizzato dalle garanzie di universalità ed accessibilità. Precisa come la concorrenza nei servizi locali di interesse economico sia, in generale, una concorrenza per il mercato, nel senso che la gara ad evidenza pubblica serve per individuare il gestore in esclusiva del servizio posto in gara per il periodo indicato nel bando stesso di gara. Sono quasi sconosciuti casi di servizi locali forniti in condizioni di concorrenza nel mercato, cioè con diversi operatori simultaneamente impegnati nella erogazione del medesimo servizio. Pone quindi particolare attenzione sulla norma in questione, la quale, facendo diventare eccezionale la fornitura di servizi pubblici in esclusiva, anche se affidati con gara ad evidenza pubblica, potrebbe favorire lo sviluppo di un mercato concorrenziale segnato non solo da sprechi di risorse, ma anche da una scarsa qualità dei servizi, anche sul piano della stessa sicurezza.

Illustra poi il secondo comma della disposizione, il quale autorizza il Governo ad adottare decreti legislativi correttivi o integrativi. Il ricorso a tale strumento si giustifica in tal caso in ragione della complessità della riforma, la quale, dopo un congruo periodo di sperimentazione, ventiquattro mesi in questo caso, potrebbe necessitare di modifiche ed aggiustamenti.

Passa quindi all'articolo 3, il quale, ispirato al principio di tutela dei consumatori, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di tutela degli utenti dei servizi pubblici locali.

In particolare, secondo quanto stabilito dalla disposizione in esame, ogni gestore è tenuto a varare una carta dei servizi, concordata con le associazioni dei consumatori e delle imprese interessate all'utenza del servizio, nella quale devono essere individuate le modalità d'accesso alle informazioni garantite, le modalità per porre reclamo, le modalità per adire le vie conciliative e giudiziarie, nonché i livelli minimi garantiti per ciascun servizio e le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza.

Rileva, da ultimo, come il permanere dell'affidamento del servizio finisca per essere condizionato all'adozione ed al rispetto della carta, nonché al positivo riscontro degli utenti, da valutarsi in relazione all'esame dei reclami e all'effettuazione di sondaggi di mercato, connotati da garanzie di obbiettività, sotto la vigilanza dell'ente locale e delle autorità nazionali di regolazione. Anche in relazione a tali aspetti il legislatore delegante autorizza il Governo ad adottare, entro i ventiquattro mesi successivi

all'entrata in vigore della riforma, ulteriori decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

Si apre la discussione generale.

Interviene quindi brevemente il senatore GRILLO (*FI*), che si riserva di formulare successivamente ulteriori valutazioni più approfondite, per sottolineare come il disegno di legge in esame non si presenti come quella riforma dei servizi pubblici locali in senso concorrenziale che si vorrebbe far credere. Ricorda che nel corso della XIII legislatura un tentativo di riforma organica fallì per l'inserimento nel disegno di legge di una norma transitoria che rinviava di ben dodici anni l'entrata in vigore della disciplina. In effetti, la resistenza dei sindaci, specie delle grandi città, non ha reso fino ad oggi possibile una reale inversione di tendenza.

Analogamente anche il provvedimento in esame sembra non creare, di fatto, le premesse per la realizzazione di un mercato concorrenziale nel delicato settore dei servizi pubblici locali. Si sofferma quindi sul servizio pubblico di gestione dei rifiuti, la cui attuale disciplina di settore sembra ispirata ad una logica liberalizzatrice maggiore di quella presente nel disegno di legge in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 28 settembre 2006

19^a Seduta

Presidenza del Presidente

SODANO

Intervengono ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento il professor Carlo Jean, commissario delegato per la sicurezza dei materiali nucleari e Presidente della SOGIN S.p.A. e l'ingegner Giuseppe Nucci, amministratore delegato della SOGIN S.p.A., accompagnati dall'ingegner Angelo Papa, dal dottor Roberto Marvasi, dal dottor David Veller Fornasa, dall'ingegner Paolo Venditti e dal dottor Vittorio Piscitelli.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**Proposta di indagine conoscitiva sull'emergenza idrica in Valtellina**

Il presidente SODANO fa presente che nella seduta di ieri il senatore Confalonieri ha richiesto l'avvio di un'indagine conoscitiva sull'emergenza idrica in Valtellina.

Non facendosi osservazioni, la Commissione conferisce mandato al presidente Sodano di chiedere al Presidente del Senato l'autorizzazione allo svolgimento della menzionata indagine conoscitiva.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente SODANO avverte che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista ed avverte che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

AFFARE ASSEGNATO

Problematiche concernenti i siti di stoccaggio e lo smaltimento delle scorie radioattive e delle diossine: audizione di rappresentanti della SOGIN e del Commissario delegato per la sicurezza dei materiali nucleari

Il presidente SODANO, dopo aver ringraziato i rappresentanti della SOGIN che erano stati già ascoltati nel luglio scorso, rileva che l'odierna audizione è stata fissata in considerazione di alcune notizie apparse sulla stampa in merito ad incidenti che negli ultimi mesi si sarebbero verificati presso il sito di Saluggia. A tale riguardo, si ritiene utile un approfondimento sulla messa in sicurezza della piscina presente in tale sito e sulla situazione della centrale di Sessa Aurunca sulla quale è aperto un contenzioso con gli enti locali. Inoltre, sarebbe utile sapere dai rappresentanti della SOGIN se vi sono indicazioni e direttive da parte dell'Esecutivo in ordine alle tematiche in argomento, anche per quanto attiene al quadro delle risorse finanziarie disponibili. Infine, occorre comprendere se il materiale può essere trasferito senza subire un riprocessamento.

Il professor JEAN, nel ringraziare la Commissione che si è mostrata ancora una volta sensibile rispetto al tema della sicurezza dei materiali nucleari, sottolinea come uno dei problemi principali sia costituito dalla mancata individuazione di un deposito nazionale delle scorie radioattive. Dopo aver ricordato che esistono due tipologie di deposito, uno superficiale e uno geologico, e che è ancora rimasta sulla carta la realizzazione di un sito europeo e di un sito mondiale, osserva che l'ammontare del materiale da custodire nel deposito ammonta a circa 8.000 metri cubi per quanto riguarda gli elementi particolarmente radioattivi, mentre è pari a circa 80.000 metri cubi per gli elementi a bassa e media radioattività. Rispetto a tale esigenza, come detto, l'Italia si trova in notevole ritardo rispetto alla costruzione del deposito nazionale, la cui individuazione è rimessa ad un Commissario straordinario, nominato dal Presidente del Consiglio, con il supporto di un'apposita Commissione tecnica di esperti. Fa inoltre presente che finora sono stati trasferite all'estero circa 1.650 tonnellate di combustibile irraggiato e che un ulteriore trasferimento riguarderà 235 tonnellate.

Il presidente SODANO chiede un chiarimento in merito alle modalità di trasferimento all'estero del materiale menzionato.

Il professor JEAN, dopo aver precisato che il combustibile irraggiato è oggetto di apposito processamento affinché esso possa essere trasferito fuori dell'Italia, si sofferma su un ulteriore problema incontrato dalla SOGIN legato alle difficoltà degli organismi di controllo nella concessione delle autorizzazioni sui vari progetti a causa della scarsità del personale e della prevedibile lentezza del procedimento di rinnovo della Commissione tecnica dell'APAT, senza la quale i progetti di *decommissioning* e messa in sicurezza non possono procedere.

Inoltre, resta preoccupante il quadro finanziario, dal momento che sono in via di esaurimento le risorse della SOGIN, messe a disposizione dall'ENEL. Peraltro, è facile prevedere che l'attività di processamento del materiale da trasferire all'estero esigerà un incremento delle risorse finanziarie.

Infine, sul problema della presenza di diossina in Campania ribadisce le valutazioni che sono state fornite alla Commissione dall'ingegner D'Ofizi nella seduta del 26 luglio u.s., con l'ulteriore precisazione che da più parti si prevede che la diossina potrebbe essere messa in sicurezza in miniere di sale della Germania orientale.

L'ingegner NUCCI, con riferimento alla piscina di Saluggia, sottolinea come, dopo due anni di attento monitoraggio, anche alla luce della presenza di infiltrazioni in corrispondenza dell'intercapedine, si sia ritenuto opportuno procedere al suo svuotamento. Alle operazioni conseguenti sta provvedendo essenzialmente personale della SOGIN, insieme a quello di alcuni fornitori storici della stessa SOGIN e della società che si occupa della pulizia della piscina. Si tratta di un'attività per certi versi innovativa, anche alla luce della particolare morfologia dell'impianto in questione, di talchè l'estrazione delle barre deve essere effettuata con tecniche non abituali. Le operazioni di svuotamento dovrebbero concludersi entro la fine dell'anno in corso, o al massimo nei primi mesi del 2007, grazie anche alla fattiva collaborazione di tutti gli enti coinvolti, a cominciare dalla regione Piemonte e dall'APAT.

Lo svuotamento della piscina deve essere comunque ultimato in tempi brevi, anche perché, subito dopo l'estrazione delle barre, occorrerà procedere al suo smantellamento ed al trasferimento del materiale estratto all'impianto di Avogadro, che si trova a circa ottocento metri di distanza da quello di Saluggia ed ove sono già stoccate da qualche anno cinquantotto barre.

Il senatore FERRANTE (*Ulivo*) sottolinea l'esigenza di seguire con grande attenzione un'operazione così delicata come quella attinente lo svuotamento della piscina di Saluggia ed il trasferimento del materiale estratto in altro impianto, monitorando nel contempo anche il territorio. Alla luce di tale esigenza appare quanto mai opportuno che alla Commissione ambiente del Senato vengano fornite, anche nei prossimi mesi, tutte le informazioni al riguardo.

Chiede infine chiarimenti sulla situazione finanziaria della SOGIN.

Il presidente SODANO chiede se le infiltrazioni registrate in corrispondenza dell'intercapedine della piscina di Saluggia abbiano o meno determinato anche la contaminazione delle falde acquifere o della Dora Baltea.

Quanto poi all'impianto di Avogadro, chiede se si tratti di una struttura pubblica o privata, se sia a tenuta antisismica e se siano state rilasciate le prescritte autorizzazioni.

L'ingegner NUCCI ribadisce che presso l'impianto di Avogadro, già da qualche anno, sono state stoccate a cura della Sogin cinquantotto barre, e cioè molte di più di quelle che verranno lì trasferite dalla piscina di Saluggia; peraltro, il materiale ivi depositato dovrà essere quanto prima avviato al riprocessamento. Per quanto riguarda l'impianto in questione, sono effettivamente in corso le procedure necessarie per ottenere le prescritte autorizzazioni. Si tratta di un impianto di proprietà privata ed in particolare della FIAT, la qualcosa peraltro è stata ritenuta non ostativa, specie alla luce della situazione di emergenza che riguarda la piscina di Saluggia.

Il professor JEAN fa presente che la piscina di Avogadro, a differenza di quella di Saluggia, è rivestita di acciaio. D'altra parte, la vicinanza dei due impianti in questione rende senz'altro fortemente preferibile operare il trasferimento delle barre da quello di Saluggia a quello di Avogadro, piuttosto che ipotizzare come impianto di destinazione, ad esempio, quello di Trino. Le autorizzazioni relative all'impianto di Avogadro sono in fase di rinnovo, e non si può non tener conto infine del fatto che il materiale da trasferire ammonta a circa due tonnellate, a fronte delle ventotto tonnellate di combustibile già presenti nella piscina di Avogadro.

Per quanto concerne i quesiti rivolti dal presidente Sodano, sottolinea poi che non risulta che si siano determinati fenomeni di inquinamento delle falde acquifere nei pressi dell'impianto di Saluggia.

L'ingegner NUCCI fa quindi presente che, per l'anno 2004, erano state rivolte critiche alla gestione della Sogin, specie per quanto concerneva l'aumento del personale dipendente, sia per quanto atteneva la mancanza di attività di *decommissioning*. Il nuovo consiglio di amministrazione, di cui egli fa parte dall'ottobre 2005, ha provveduto a riorganizzare l'azienda, varando un nuovo codice etico e rinnovate procedure per le assunzioni e per il controllo della gestione e delle spese. In soli otto mesi è stato possibile invertire il *trend*, e sopprimere tutte le consulenze non strettamente necessarie, abbattendo del 20 per cento i costi.

Il presidente SODANO, dopo aver sottolineato l'opportunità che la Commissione venga tenuta costantemente al corrente dell'evoluzione della questione attinente il trasferimento del materiale radioattivo della piscina di Saluggia all'impianto di Avogadro, ringrazia gli auditi per il prezioso contributo offerto ai lavori della Commissione.

La seduta termina alle ore 16,05.

